

ATTO N. DD 535

DEL 03/02/2025

Rep. di struttura DD-TA0 N. 28

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE VALUTAZIONI AMBIENTALI

OGGETTO: Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. integrata con la procedura di VAS di competenza comunale, relativa al progetto di “coltivazione nuova cava di inerti denominata cava Genero”,
Comune: Cavour
Proponente: Cave Garzigliana S.r.l.
Esclusione dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

Premesso che:

- In data 13/09/2024 (prot. Cm. TO n. 00127197) la Ditta **Cave Garzigliana S.r.l.** ha presentato domanda per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente al progetto di “*coltivazione nuova cava di inerti denominata cava Genero in Comune di Cavour*”.
- Con successiva nota prot. CM n. 130723 del 20/09/2024 è stato chiesto al proponente, ai sensi del comma 2 dell'art. n.19 D.Lgs. n. 152/2006, il completamento della documentazione, in quanto mancavano elaborati urbanistici per l'avvio della procedura di VAS relativa alla necessaria modifica al PRGC.
- La documentazione di completamento è pervenuta alla Città metropolitana con nota Prot. CM n. 00133811 del 26/09/2024.
- Il progetto prevede l'apertura di una nuova cava per estrazione di inerti soprafalda, in località denominata “cava Genero” nel comune di Cavour (TO), rientrante nella categoria progettuale n. B.8.i2 dell'**Allegato B alla L.R. n. 13/2023**: “*cave e torbiere fino a 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata fino a 20 ettari non rientranti nella categoria B.8.i1 e non ricadente neppure parzialmente, all'interno di aree naturali protette né in siti della Rete Natura 2000*”.
- Con nota prot. CM n.137619 del 02/10/2024 è stata trasmessa per via telematica ai soggetti interessati la comunicazione di pubblicazione della documentazione e avvio del procedimento ai sensi dell'art. 19, c. 3 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; la documentazione relativa al progetto in oggetto è stata quindi pubblicata sul sito web dell'Ente e, nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Nella comunicazione di cui sopra è stata data evidenza dell'integrazione della procedura di verifica di VIA con la procedura di verifica di VAS di competenza comunale, secondo quanto previsto dalla LR 23/2016 e dall'art. 10 del Regolamento Regionale sulle attività estrattive n.11/R del 2/10/2017.
- Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.
- L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico e della Conferenza di Servizi.

- Con nota CM n.137619 del 02/10/2024 sopra citata è stata anche convocata per il giorno 05/11/2024 una Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità telematica ai sensi dell'art 14 L 241/90 e s.m.i.
- A seguito della Conferenza di cui sopra, con nota prot. n. 166265 del 21/11/2024, la Città metropolitana ha chiesto al proponente integrazioni ai sensi dell'art. 19, c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 es.m.i. al fine di acquisire ulteriori specifiche e approfondimenti utili alla corretta conclusione della procedura.
- Con nota Prot. CM n. 00180907 del 23/12/2024 sono pervenute le integrazioni richieste; tale documentazione è stata resa disponibile sul sito web della Città metropolitana.
- Con nota Prot. CM n. 35 del 02/01/2025 sono stati chiesti agli Enti e soggetti interessati le possibili nuove valutazioni e osservazioni di competenza.

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti dagli Enti invitati in Conferenza i seguenti pareri:

- nota prot. CM n. 00005703 del 16/01/2025 dell' Unità Specializzata Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino .
- nota prot. CM n. 00004342 del 14/01/2025 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera della Città Metropolitana di Torino .
- Parere unico regionale trasmesso con nota prot. CM n. 00161726 del 13/11/2024 e n. 00005836 del 16/01/2025 del Settore Polizia Mineraria, cave e Miniere della Regione Piemonte.
- Contributo tecnico dell'ARPA trasmesso con nota prot. CM n. 00005781 del 16/01/2025.
- Determinazione del Comune di Cavour n. 59 del 29/01/2025 di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS).

Rilevato che:

- L'attività estrattiva in oggetto è ubicata in località C.na Genero, del Comune di Cavour (TO), in sponda orografica destra del Torrente Pellice. L'area in questione risulta all'interno della fascia fluviale B. La delimitazione tra la fascia B e la fascia C è rappresentata da un limite B di progetto.
- La coltivazione della cava avrà una durata di 7,5 anni, suddivisa in 3 lotti di 2.5 anni ciascuno ed inizierà dalla zona Nord dei terreni in disponibilità per poi estendersi verso Sud. Il materiale estratto verrà trasportato agli impianti di trattamento di proprietà della Ditta nel Comune di Garzigliana.
- Il totale del materiale movimentato (estratto + terreno vegetale), per tutto il periodo dei 7,5 anni previsti per la coltivazione, sarà pari a 137.079 m³.
- Terminata l'escavazione della porzione di giacimento precedentemente scoticato, si procederà al riempimento della depressione creatasi utilizzando materiali inerti tra cui terre e rocce da scavo, smarino di attività estrattive, rifiuti di estrazione ai sensi del D. Lgs. 117/2008 e materie prime secondarie provenienti, per esempio, dal trattamento delle macerie.

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. aspetti amministrativi/autorizzativi:

ai fini della realizzazione del progetto, è necessaria autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della LR 23/2016 e s.m.i., da presentarsi secondo le modalità e i contenuti del Decreto del Presidente della Giunta regionale 2/10/2017 n. 11/R, "*Regolamento Regionale di attuazione della L.R. n.23/16 in materia di attività estrattive*"; in particolare la documentazione progettuale dovrà essere redatta seguendo scrupolosamente quanto previsto dall'allegato D4 del sopra citato regolamento.

2. aspetti pianificatori

L'area estrattiva oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VIA **non risulta inserita nel PRAE** adottato con D.G.R. n. 20-525 del 16 dicembre 2024:

La zona di progetto **non** risulta cartografata come "Area tutelata per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs n.42/2004", infatti il limite nord della zona di progetto dista più di 150 m dalla sponda destra del Torrente

Pellice.

L'area di progetto rientra nella seconda classe di capacità d'uso del suolo, con presenza di limitazioni moderate che riducono parzialmente la produttività o richiedono alcune pratiche conservative; pertanto, il sito risulta inserito tra le aree di "elevato interesse agronomico" ai sensi del vigente PPR.

Il settore entro il quale si intende realizzare la nuova cava ricade in parte entro la fascia B delimitata dal limite di progetto (settore centrale e settentrionale dell'area in disponibilità) e in parte in fascia C a tergo del predetto limite di progetto (settore meridionale dell'area in disponibilità), come originariamente delimitato nell'Allegato 5, Tavole di delimitazione delle Fasce Fluviali.

Il settore regionale Difesa del suolo, che si esprime su delega da parte dell'Autorità di bacino del fiume Po sulla verifica di compatibilità con la pianificazione di bacino, nel parere espresso per la presente istanza ha comunicato che: *"Dal confronto dei tiranti per Tr200 al colmo provenienti da monte, e le quote topografiche riferite al fondo scavo di progetto, persiste un franco di 0,5 metri circa. Tale franco permette dunque di escludere un possibile innesco, per continuità laterale, di comunicazione tra le acque di esondazione provenienti da monte con quelle in sponda destra del T. Pellice, attraverso l'area di cava.*

Alla luce di quanto sopra esposto, in considerazione dell'avvenuta ripermimetrazione dell'area di cava oggetto dell'istanza, la quale non interferisce più con il limite B di progetto vigente, l'istanza risulta essere compatibile con la pianificazione di bacino".

L'area oggetto dell'istanza è destinata dal P.R.G.C. del Comune di Cavour come agricola di classe A, secondo quanto previsto all'art. 26 "Aree Agricole" delle N.t.A; pertanto per l'area in esame è necessaria una variante urbanistica ai sensi della LR 23/2016 e del D.P.G.R. n. 11/R del 02/10/2017 e, poiché l'istanza in oggetto concerne la richiesta di una nuova autorizzazione di cava, deve essere attivata la fase di verifica della procedura di VAS.

La procedura di verifica di VAS e la competenza urbanistica sulla variante al PRGC risultano in capo al Comune di Cavour, come riportato all'art. 10 del Regolamento Regionale sulle attività estrattive n.11/R del 2/10/2017 e le procedure sono state coordinate all'interno della presente fase di verifica di VIA. Per quanto riguarda la variante urbanistica, gli elaborati completi dovranno essere presentati in conformità all'iter delineato della L.R. 23/2016 e s.m.i e dal regolamento sopra citato.

Con Determina n. 59 del 29/01/2025 il Comune di Cavour ha stabilito l'esclusione dalla VAS della Variante urbanistica al PRGC vigente per la coltivazione della nuova cava di inerti.

3. aspetti progettuali e ambientali

Recupero ambientale

Gli interventi proposti come recupero ambientale del sito di cava sono finalizzati a riproporre, alla conclusione della coltivazione, l'utilizzo ai fini agricoli, previo ritombamento della depressione di cava e la restituzione delle aree interferite alle quote originarie.

L'area in esame è individuata come zona fluviale interna dal PPR il quale, alla tav. P4 – Ambiti di paesaggio, la colloca all'interno della zona fluviale allargata e parzialmente nella zona fluviale interna; per quest'ultima la direttiva disposta dall'art. 14, comma 8, lett. b), punto II delle NdA del PPR dispone che i Comuni in accordo con le altre autorità competenti prevedono il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale. Il comma 7, lett. c) del suddetto art. 14 nelle zone fluviali interne indirizza la pianificazione locale a favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42 delle NdA.

Inoltre si evidenzia che l'area oggetto di intervento è individuata dal PTC2 come fascia perifluviale e come corridoio di connessione ecologica (Tavola 3.1_ "Il sistema del verde e delle aree libere" facente parte del

PTC 2). In particolare l'art. 35, comma 5, lett. d) delle Nda del PTC2 indirizza a "d) rafforzare la funzione di corridoio ecologico dei corsi d'acqua e dei canali, delle fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica, all'interno delle quali devono essere garantite in modo unitario ed equilibrato: difesa idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica". Altresì l'art. 47 delle Nda del PTC2 in merito alle fasce perifluviali ed ai corridoi di connessione ecologica dispone che "a) sono da prediligere interventi di rinaturazione attraverso la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi e il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona, al fine di favorire la funzione di corridoio ecologico"

Infine occorre considerare che, nel territorio in esame, sia il Comune di Cavour che questa Città metropolitana, in data 21 ottobre 2020, hanno sottoscritto il Contratto di Fiume del T. Pellice che prevede le seguenti Azioni:

- "Favorire la funzionalità e lo sviluppo di una fascia di vegetazione perifluviale" (Azione B4);
- "Conservazione e valorizzazione degli habitat naturali e delle dinamiche morfologiche dei corsi d'acqua" (Azione B5).

Sulla base di queste considerazioni, si ritiene preferibile un recupero ambientale dell'attività di cava che preveda un risanamento paesaggistico inteso a ricostituire i caratteri generali, ambientali e naturalistici dell'area e che sia orientato alla creazione di habitat idonei al contesto fluviale quali aree umide naturali ad acque basse se la profondità della falda lo consente e/o fasce di vegetazione perifluviale con funzione anche di filtro nei confronti degli inquinanti provenienti dalle aree agricole circostanti.

Pertanto, nel rispetto delle disposizioni normative in materia e viste le particolari caratteristiche localizzative e le potenzialità dell'area in relazione al ruolo che la stessa può rivestire al servizio della Rete Ecologica locale, si chiede di valutare la possibilità e la fattibilità di attuare un recupero naturalistico del sito compatibilmente con preesistenti interessi di terzi.

Tale tipologia di recupero può apportare un miglioramento significativo del valore ecosistemico delle aree in termini di incremento della biodiversità, di ricostituzione degli ecosistemi ripariali e di potenziamento della connettività ecologica. Qualora non fosse possibile pensare ad un recupero naturalistico per l'area nella sua interezza, si chiede di prevedere tale tipologia almeno nella porzione a nord del sito ricercando una connessione con la vegetazione presente e con le aree e le fasce boscate esistenti in modo da rafforzare il corridoio ecologico della fascia perifluviale del Torrente Pellice.

Gestione del suolo di scotico

Lungo il lato sud per una lunghezza di circa 150 metri, verrà realizzata una barriera (assimilabile ad un vallo di forma trapezoidale di altezza 3 m, con pendenza delle scarpate pari a 25°) utilizzando il terreno agrario derivante dallo scotico. Negli elaborati trasmessi non vengono fornite indicazioni sulla corretta modalità di esecuzione delle operazioni di stoccaggio, nonché di riporto del terreno derivante dallo scotico.

Nella progettazione definitiva, è necessario adottare determinati accorgimenti nelle operazioni di scotico, di stoccaggio e di ripristino del suolo al fine di non comprometterne le caratteristiche fisio-idrologiche. Si richiede quindi di porre in essere accorgimenti finalizzati a ridurre il rischio di compromissione degli strati fertili del suolo in modo che il recupero del sito di cava possa poi essere efficace.

In particolare:

- in fase di scotico occorre asportare e poi depositare separatamente gli strati superficiali (topsoil – primi 40 cm) del terreno da quelli profondi (subsoil da 40 cm ad 80/100 cm);
- evitare il transito dei mezzi di cantiere sui cumuli depositati;
- il deposito di materiale derivante dallo strato superiore del suolo non dovrebbe superare l'altezza di 1,5 - 2 m in relazione alla granulometria del suolo ed al rischio di compattamento (*si rileva invece che dalle geometrie indicate nell'All. C - Piano di gestione dei rifiuti di estrazione e nell'All. E Relazione descrittiva e tecnica Integrazioni riportate precedentemente, i cumuli di deposito avrebbero un'altezza di 3 metri e non vi sarebbe una distinzione tra cumuli di topsoil e di subsoil*);
- rinverdire con specie erbacee autoctone a radici profonde dove siano presenti anche leguminose;

- evitare sia fenomeni di ristagno idrico, sia di erosione (pendenze troppo accentuate);
- lo stoccaggio del suolo dovrebbe durare preferibilmente meno di 6 mesi - 1 anno; per stoccaggi con durata superiore ai 6 mesi e con cumuli di altezza superiore ad 1,5 m occorre apportare compost per ripristinare la struttura del suolo e le popolazioni di organismi.

Riempimento

Per quanto riguarda il recupero/ripristino del sito di cava per lotti, occorrerà adottare accorgimenti finalizzati a consentire l'instaurarsi di condizioni pedologiche accettabili, idonee allo sviluppo delle comunità vegetali in tempi non molto lunghi. In particolare:

- prima di procedere con il riporto del terreno asportato, occorre preparare in modo adeguato il fondo dell'area da colmare verificando che sia garantito un adeguato drenaggio dell'area; lo strato di contatto sul quale il suolo viene riportato deve essere adeguatamente lavorato in modo da non presentarsi con uno stato di compattamento tale da renderlo impermeabile o poco drenante e deve sempre essere garantita la conducibilità idraulica alla base del suolo ripristinato;
- i diversi strati che sono stati accantonati devono essere messi in posto senza essere mescolati e rispettandone l'ordine;
- deve essere evitato il passaggio dei mezzi sul terreno ricollocato in sito organizzando operazioni di riporto per strisce successive ricollocando prima lo strato inferiore su un'unica striscia e subito dopo lo strato superiore di terreno sulla medesima striscia per poi ricominciare con il posizionamento dello strato inferiore su di una successiva striscia;
- devono essere adottate le accortezze tecniche per evitare compattamenti o comunque introdurre limitazioni fisiche all'approfondimento radicale ed un deterioramento del comportamento idrologico del suolo (infiltrazione, permeabilità).

In merito alle tipologie di materiali inerti da utilizzarsi per il ritombamento della cava, di cui non sono state fornite delle stime in termini volumetrici e/o percentuali e la provenienza, si evidenzia preliminarmente che il Regolamento regionale *“Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive”* di cui alla DGR 3/R del 25/03/2023 prevede che l'utilizzo delle diverse tipologie di materiali avvenga secondo un criterio di priorità che privilegia i materiali naturali (es. rifiuti di estrazione) rispetto a quelli provenienti dalla filiera del recupero dei rifiuti (es. aggregati riciclati). In relazione alla possibilità di utilizzare eventuali materie prime secondarie provenienti dal trattamento delle macerie, si raccomanda di valutare attentamente tale scelta in considerazione della necessità di garantire la restituzione di un terreno che presenti le medesime caratteristiche pedologiche dell'originario terreno asportato.

Ciò premesso, e considerato che il recupero del sito di cava è finalizzato a riproporre sull'area gli usi agricoli e che il terreno presenta un'elevata fertilità (2^a classe di capacità d'uso), si ritiene che la possibilità di utilizzare materie prime seconde provenienti dal trattamento delle macerie e/o altri rifiuti inerti debba essere attentamente valutata per la scarsa idoneità degli stessi alla ricostruzione degli orizzonti pedologici esistenti, specie quelli sub-superficiali. Si evidenzia inoltre che il regolamento 3/R/2023 prevede che il piano di posa del materiale di riempimento sia posto ad una distanza dalla quota di minima soggiacenza della falda non inferiore a 2 metri, indipendentemente dalla quota di fondo scavo autorizzata, ai sensi della L.r. 23/2016. Qualora il progetto preveda uno scavo minerario ad una distanza inferiore ai 2 metri dalla falda, tale distanza può essere garantita ricorrendo all'utilizzo dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e/o di terre e rocce da scavo di cui al comma 1, lettera b) del regolamento 3/R/2023.

Si evidenzia in merito che, tenuto conto delle attuali quote di fondo scavo rispetto a quelle di massima escursione di falda, la parte più a Sud della cava non consentirebbe comunque la stesa sul fondo scavo di materiali provenienti dalla filiera dei rifiuti da demolizione, non essendo garantito il citato franco di 2 m.

Per quanto attiene inoltre i rifiuti da estrazione ex D.Lgs 177/08, si evidenzia che l'elaborato *“Piano di gestione dei rifiuti di estrazione – all. C”* chiarisce che gli unici rifiuti di estrazione prodotti dalla coltivazione

di cava sono rappresentati dai terreni di scotico, mentre i limi derivanti dal processo di lavaggio e sezione granulometrica non verranno utilizzati per le operazioni di riempimento. Considerato pertanto che i rifiuti di estrazione utilizzati per il riempimento non origineranno dalla coltivazione della cava in esame, ma verosimilmente provverranno da siti estrattivi gestiti da soggetti diversi dal proponente, si ritiene opportuno evidenziare che l'impiego di rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs 177/08 può essere ammesso in loco solo se gli stessi provengono da siti estrattivi per i quali il Piano di gestione dei rifiuti presentato ed approvato dall'autorità competente prevede espressamente il conferimento nel sito estrattivo di cava Genero.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'allegato B del Regolamento 3/R/2023, i materiali da utilizzare per il riempimento dei vuoti di cava, seppur in gran parte conferiti in loco con caratterizzazione analitica già effettuata dal produttore, dovranno essere sottoposti a ulteriori controlli analitici anche da parte del titolare dell'autorizzazione di cava secondo le modalità previste dal regolamento medesimo.

In attesa dei citati controlli analitici, i materiali dovranno essere depositati in cumuli in apposita area individuata nel progetto e solo ad avvenuta acquisizione dei rapporti di prova che attestino la conformità dei materiali potranno essere abbancati all'interno della depressione di cava.

È pertanto necessario che il progetto individui, per l'intero arco temporale di coltivazione, delle aree di deposito dei materiali, suddivise per tipologie, nella quali i materiali siano depositati in attesa di caratterizzazione ambientale.

Viabilità

Il materiale estratto dalla cava, ad eccezione dello scotico, verrà movimentato all'esterno del sito per essere lavorato presso gli impianti della ditta richiedente, ubicati in Regione Montebruno, nel Comune di Garzigliana (TO), a circa 5.4 km di distanza.

Al fine di superare alcune problematiche connesse alla vicinanza di ricettori abitativi lungo la strada comunale chiamata Via Antica di Vigone, nelle integrazioni progettuali è stato proposto un nuovo tracciato per la viabilità di accesso al sito in grado di limitare sensibilmente gli impatti connessi al traffico veicolare in entrata ed uscita dalla cava. Si tratta di un nuovo tracciato il quale, sfruttando in parte la viabilità interpodereale esistente, si innesta lungo la SP senza interferire con l'abitato.

In particolare, l'ingresso nell'area di cava viene spostato più a nord rispetto quanto previsto in precedenza, in corrispondenza dello spigolo sud-orientale del mappale n. 14.

Si ritiene che la viabilità proposta risulti, dal punto di vista ambientale, idonea allo scopo e consenta di superare molte delle criticità connesse all'impatto acustico e all'emissione di polveri dovute al traffico da e verso il sito estrattivo.

Si rimanda comunque alle disposizioni e prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione Viabilità 2 del Dipartimento Viabilità e Trasporti di questa Città metropolitana che dovrà esprimersi sulla fattibilità tecnica della suddetta soluzione viabilistica, nell'ambito del progetto definitivo.

Acque sotterranee

Il serbatoio acquifero freatico la cui potenza, sulla base dei dati a disposizione, può essere stimata in una sessantina di metri circa (fonte: Regione Piemonte - Carta della base dell'acquifero superficiale - aggiornamento aprile 2022), mostra buone caratteristiche di permeabilità ed è sede di una falda freatica il cui regime di alimentazione è principalmente legato agli apporti meteorici.

La ricostruzione dell'andamento della superficie piezometrica è avvenuta utilizzando tre piezometri realizzati presso l'area di cava a novembre 2022 e misure effettuate nei dintorni del sito, per lo più ricavate dal sito della ex cava Mezzaluna gestita in passato dal medesimo proponente. Al fine di adottare un modello maggiormente cautelativo in relazione a fenomeni di risalita della falda, è stato considerato come dato di progetto la quota di innalzamento massimo del livello piezometrico variabile da -8,0 m da p.c. nello spigolo nord-occidentale nell'area di cava a -7,5 m presso lo spigolo sud-orientale del sito. Dall'esame delle sezioni di progetto risulta che tale ricostruzione della freatimetria si traduca in un franco tra la quota di fondo scavo e la massima escursione di falda che varia da un massimo di circa 2,5 m della porzione Nord della cava ed un

minimo di 1,70 m nel settore Sud. I franchi di falda risultanti parrebbero consentire, con maggiori margini di sicurezza, il rispetto dei limiti di 1 m di franco imposto dalle normative vigenti tra il fondo scavo e la massima escursione di falda.

Ciò premesso, considerata comunque la notevole escursione della falda riscontrata in loco e le anomalie delle precipitazioni degli anni recenti utilizzati per la ricostruzione pluviometrica, si richiede di proseguire i monitoraggi presso i piezometri esistenti in loco per un arco temporale maggiormente significativo rispetto quello attuale, al fine di giungere ad una migliore definizione delle quote di pelo libero medio e di massima escursione della falda.

Inquinamento acustico

La documentazione progettuale presentata in verifica di VIA è stata corredata da una valutazione previsionale di impatto acustico dell'intervento estrattivo che ha considerato anche gli impatti nella fase di trasporto.

Occorre considerare che, come ulteriore accorgimento tecnico per limitare l'impatto acustico, il proponente ha previsto di realizzare, all'inizio della coltivazione, lungo tutto il confine sud dell'area di progetto e per una lunghezza di circa 150 metri, una barriera costituita da una duna a forma trapezoidale di altezza 3 m, con pendenza delle scarpate pari a 25°, utilizzando il terreno agrario derivante dallo scotico; la creazione della barriera sarà finalizzata a mitigare e/o ridurre l'emissione di polveri e rumori verso le abitazioni a valle di essa, presupponendo che le attività di coltivazione si articoleranno mediamente su 5 giorni lavorativi alla settimana, dalle 8.00 alle 18.00, per circa per 220 giorni all'anno, salvo impedimenti di forza maggiore tipo condizioni meteo avverse.

Si prende atto di quanto contenuto nel documento integrativo "*Valutazione dell'impatto acustico ai sensi della L. 447/95, L.R. 52/2000, d.G.R. 9-11616/2004*" e si evidenzia che le conclusioni sulla compatibilità delle azioni di Variante con la classificazione acustica comunale dovranno essere contenute in una specifica relazione tecnica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica comunale, a firma di professionista abilitato di cui all'art. 14, comma 1, punto 2 della L.R. 56/77 che dovrà fare parte degli elaborati di Variante. Si ricorda a tal proposito che la L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*", prevede ai commi 4 e 5 dell'articolo 5 che "[...] ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica [...]", senza prevedere casi di esclusione. E' quindi necessario che gli elaborati della Variante che verranno presentati per la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 29 della L.R. 23/2016 comprendano il predetto documento.

Qualità dell'aria

Si ritiene che gli impatti più rilevanti sulla componente in esame possano derivare dalla produzione e diffusione di polveri connesse alle operazioni di movimentazione degli inerti (es. scavo, deposito, carico e scarico mezzi) e dalle emissioni da traffico veicolare connesse ai gas di scarico ed alle polveri sollevate dal transito dei mezzi. Riguardo a tali aspetti occorre considerare che, in ragione delle modifiche progettuali intervenute, il sito estrattivo e la viabilità di accesso risultano posizionati ad una distanza tale da ridurre sensibilmente la magnitudo degli impatti sulla qualità dell'aria presso i ricettori limitrofi.

Eventuali problematiche possono invece verificarsi in giornate ventose durante le quali si suggerisce di adottare procedure e cautele operative atte a contenere la diffusione di polveri (es. bagnature cumuli e piste, utilizzo di camion telonati, ecc.).

Specie vegetali alloctone invasive

Considerando le finalità degli interventi di recupero ambientale previste, si ritiene opportuno predisporre un monitoraggio sulle specie esotiche invasive così come definite negli elenchi della DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, aggiornati con DGR 14-85 del 2 agosto 2024 da attuare nelle fasi ante operam, corso d'opera

e post operam.

Oltre a quanto già previsto, si raccomanda di adottare in modo stringente tutte le misure previste dalle: *“Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell’ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale”* di cui all’ Allegato B alla D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017.

Misure di Mitigazione

Nel progetto sono previste barriere di terreno vegetale e siepi arboree ed arbustive con funzione di mitigazione acustica, visiva, di abbattimento delle polveri e di miglioramento della biodiversità.

Si richiede di implementare la barriera in terreno vegetale di scotico prevista solamente sul lato sud dell’area di cava prevedendo che la stessa venga piantumata con formazioni arboree ed arbustive con funzione di mascheramento (sia visivo che acustico) e di abbattimento delle polveri e che venga prevista la messa a dimora di siepi arboree ed arbustive lungo l’intero perimetro dell’area di scavo. Si richiede inoltre che in fase di recupero venga prevista, in continuità e connessione con le formazioni esistenti, la formazione di siepi e filari arborei tali da costituire un luogo privilegiato per la creazione di biodiversità.

Considerato che:

Sulla base dell’istruttoria tecnica condotta dall’Organo Tecnico per la VIA, dalle risultanze della conferenza dei servizi e dei pareri giunti e conservati agli atti, per il progetto in oggetto:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l’intervento in progetto possa determinare significativi effetti ambientali, rispetto alla situazione in essere, sulle diverse matrici ambientali ed antropiche interessate;
- nel corso dell’istruttoria sulla documentazione trasmessa, è stata rilevata la necessità di approfondimenti su temi inerenti aspetti acustici e viabilistici. Dall’esame della documentazione integrativa trasmessa si rileva che gli approfondimenti richiesti sono stati affrontati in modo esaustivo e che le modifiche apportate alla viabilità di accesso alla cava sono da ritenersi migliorative per quanto riguarda le criticità riscontrate;
- tutte le prescrizioni e condizioni a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell’esercizio dell’attività, verranno individuate nell’ambito dei successivi iter autorizzativi;
- qualsiasi modifica sostanziale alle previsioni progettuali e alle condizioni di esclusione riportate nellapresente determina, dovrà essere sottoposta al riesame dell’ Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Sostenibilità ambientale della Città Metropolitana di Torino.
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- dall’analisi della documentazione progettuale presentata e sulla base di quanto riportato in premessa, si ritiene che l’intervento di coltivazione della cava in oggetto, qualora venga realizzato seguendo le corrette modalità esecutive e nel rispetto delle indicazioni tecniche ed operative contenute all’interno della documentazione presentata, non presenti criticità tali da rendere necessaria la fase di valutazione della procedura di VIA.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente:

- all’attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata in data 13/09/2024, ed integrata in data 26/09/2024 e 23/12/2024, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell’ambito delle successiva fase autorizzativa LR 23/2026 e smi;
- al completo ed esaustivo approfondimento, nel progetto che sarà presentato ex LR 23/2016 e smi e nella variante urbanistica del PRGC, di quanto dettagliato in premessa al paragrafo "3. aspetti progettuali

ambientali" che qui si intende integralmente richiamato.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 44/2023 del 26/9/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2024-2026, poi aggiornato con D.C.M. n. 55/2023 del 21/12/2023;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.45 dello Statuto Metropolitan.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il verbale della conferenza dei servizi e i pareri pervenuti, in atti;
- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- La L.R. 13/2023 "nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale...";
- La L.R. n. 23/2016 e s.m.i. "Disciplina delle attività estrattive: disposizione in materia di cave";
- La Legge n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 6/23 del 14/2/2023 e i relativi obiettivi strategici e operativi con, in particolare, l'obiettivo strategico "OS02012 - Costruire ed infrastrutturare la metropoli verde: efficacia delle funzioni di autorizzazione e controllo delle attività comportanti pericolo di inquinamento, delle bonifiche o messa in sicurezza" e l'obiettivo operativo "0902Ob22 -Attività estrattive: autorizzazioni e controlli.;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitan.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1) Di escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il progetto denominato "**coltivazione nuova cava di inerti denominata cava Genero**", previsto in Comune Cavour, presentato in data 13/09/2024 dalla Ditta **Cave Garzigliana S.r.l.** - con sede legale in Garzigliana, Regione Montebruno, 9 – **dal procedimento di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente:

a) all'attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successiva fase autorizzativa ex LR 23/2026 e smi.,

b) al completo ed esaustivo approfondimento, nel progetto che sarà presentato ex LR 23/2016 e s.m.i e nella variante urbanistica del PRGC, di quanto dettagliato in premessa al paragrafo "3. aspetti progettuali ambientali" che qui si intende integralmente richiamato.

2) Di stabilire che, in conformità ai disposti di cui all'art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento ha efficacia temporale per anni dieci dalla data di sua pubblicazione decorsi i quali, in assenza del completamento del progetto, lo stesso dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente.

3) Di rammentare che il progetto dovrà essere attuato conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 13/09/2024 ed integrata in data 26/09/2024 e 23/12/2024, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito del rilascio dei titoli abilitativi.

4) Di rammentare che le modifiche che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di VIA comportano quanto previsto all'art. 29 "sistema sanzionatorio" comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

5) Di rammentare che qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all'art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame della Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Sostenibilità ambientale della Città Metropolitana di Torino.

6) Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

7) Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

8) Di demandare alla F.S. Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua immediata pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente.

9) Di attestare dunque, in relazione al punto precedente, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Torino, 03/02/2025

IL DIRIGENTE (VALUTAZIONI AMBIENTALI)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano